**Istituto Comprensivo di Barzanò**

*SEDE: Via Leonardo da Vinci, 22 – 23891 Barzanò (Lecco)*

C.F. 85001820134- Cod. Min. LCIC80800X

 Tel. 039.955044 / 039.9272537 - Fax 039.9287473

e-mail: lcic80800x*@istruzione.it - sito web: www.icsbarzano.gov.it*



Circ. n. 5 Barzanò, 01/09/2018

 A TUTTO IL PERSONALE

 AGLI ATTI

Oggetto: SICUREZZA-VIGILANZA SUGLI ALUNNI E PREVENZIONE INFORTUNI

Considerato che

* la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti ma anche gli ausiliari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;
* al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di custodia, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPONE

Le seguenti misure organizzative sulla vigilanza scolastica per l’a.s. 2018/2019, tese a prevenire ed impedire, nei limiti del possibile, il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni.

Tutto il personale della scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le disposizioni sotto riportate.si precisa che la mancata osservanza degli obblighi di vigilanza del personale scolastico in caso di evento dannoso/infortunio, oltre a costituire infrazione disciplinare, si configura come CULPA IN VIGILANDO (Art 2048 Codice Civile).

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza sugli alunni:

1. dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aule
2. durante lo svolgimento delle attività didattiche
3. durante i cambi d’ora tra i docenti
4. durante l’intervallo
5. durante il tragitto aula-uscita dall’edificio al termine delle lezioni
6. nel periodo di mensa e dopo-mensa
7. in situazione di disabilità
8. durante il tragitto aula-mensa, scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa
9. durante le visite guidate/viaggi d’istruzione
10. in caso di infortunio
11. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA

Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico, all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano e pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico per la dovuta vigilanza sugli alunni a partire dal suono della prima campanella. Si precisa che fino a tale momento la responsabilità verso l’alunno è a carico della famiglia.

I genitori sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari di inizio del servizio.

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti, come da Contratto Nazionale, a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

L’entrata della scuola/plesso deve essere sempre vigilata da un collaboratore scolastico che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi della motivazione della visita e fornire le dovute informazioni su orari e modalità di ricevimento del pubblico.

Nel caso di servizi scolastici integrativi organizzati e gestiti direttamente da Enti Locali o Associazioni, la vigilanza spetta agli operatori appositamente preposti.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad accompagnare all’uscita gli alunni medesimi. In caso di ritardo gli insegnanti si fanno carico di avvisare il plesso di servizio e la segreteria in tempo utile. In caso di assenza imprevista, es. malattia, la comunicazione va fatta in segreteria e presso il plesso al più tardi entro le 7.50 indipendentemente dall’orario di servizio. Il collaboratore del Dirigente scolastico o il referente di plesso assicurerà che la classe eventualmente scoperta venga presa in carico da un altro docente disponibile. In caso di indisponibilità dei un docente, i docenti in servizio, insieme ai collaboratori scolastici, si adopereranno per suddividere la classe tra le sezioni/classi a cominciare dalle parallele. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe, insieme al docente di sostegno se presente in quella scansione temporale.

Nelle attività di palestra l’uso degli attrezzi deve essere adeguato all’età e alle caratteristiche individuali di ciascun alunno e devono essere messe in atto da parte del docente tutte le misure necessarie per evitare possibili infortuni, a tutela dell’incolumità fisica degli alunni. Il docente di scienze motorie e sportive assicurerà, intervenendo se necessario, il corretto comportamento degli alunni negli spogliatoi, nei quali gli alunni devono permanere solo il tempo strettamente necessario. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collega o un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni fino al suo ritorno.

Per la vigilanza degli alunni che si recano ai servizi igienici, i docenti assumono, con il concorso dei collaboratori scolastici, ogni misura idonea ad assicurare la vigilanza degli stessi, anche in relazione ai singoli soggetti. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l’uscita non si protragga oltre il necessario. Nel caso in cui l’alunno manifesti indisposizione e l’intenzione di andare in bagno, prima di farlo uscire il docente chiamerà un collaboratore che accompagnerà e assisterà l’alunno. In caso di malessere, il docente darà disposizioni per chiamare prontamente il genitore e se necessario il 112.

È vietato procedere all’allontanamento degli alunni dall’aula per motivi disciplinari.

Gli ingressi posticipati o le uscite anticipate devono essere autorizzati dai docenti e devono costituire l’eccezione e non la norma. Qualora per gravi motivi un alunno necessiti di uscire anticipatamente o di entrare in ritardo per lunghi periodi di tempo, tale autorizzazione può essere concessa solo dal Dirigente scolastico e va adeguatamente motivata e documentata dal genitore. È facoltà del Dirigente scolastico, valutato il caso, concedere o non concedere l’autorizzazione.

Nelle aule nelle quali le finestre non hanno un’apertura “a vasistas”, in attesa di un loro adeguamento, si raccomanda a tutto il personale di vigilare con la massima attenzione affinché le finestre rimangano generalmente chiuse o, qualora sia necessario che vengano aperte, gli alunni non si avvicinino alle finestre aperte e i banchi siano distanti dalle stesse. Nelle aule in cui sono presenti finestre con apertura anche “a vasistas”, durante le attività didattiche è consentita solo tale apertura.

1. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, coadiuvandone la vigilanza. Il docente che ha appena lasciato la classe, celermente si recherà nell’aula in cui è programmata le lezione successiva. Per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio dalla 2° ora in poi o hanno avuto un’ora “libera” o di ricevimento, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al docente collaboratore del dirigente o referente di plesso.

Il docente può allontanarsi dalla classe solo questa viene lasciata sotto sorveglianza di un altro docente o di un collaboratore scolastico.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per urgenze motivate.

E’ a cura e responsabilità del Dsga organizzare efficacemente la distribuzione dei collaboratori scolastici e accertarsi che tutte le aree degli edifici vengano adeguatamente presidiate e che il personale ATA si attenga scrupolosamente alle necessità di vigilanza, segnalando al Dirigente eventuali inadempienze.

1. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo-ricreazione i collaboratori del dirigente scolastico sono tenuti a predisporre, anche in fase di orario provvisorio, turni di vigilanza notificati.

La vigilanza deve essere garantita a prescindere dall'ambito in cui si effettua l'intervallo. Non è consentito lasciare gli alunni da soli nell’aula, senza vigilanza. Nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Nei corridoi è vietato correre; in caso di intervallo trascorso nel cortile la vigilanza va intensificata. In tal senso è il caso di sottolineare che, ai fini della responsabilità penale, civile e disciplinare conseguente ad un infortunio di un alunno e ad ogni altro fatto dannoso che comporti un danno per terzi o per l’Amministrazione, non è sufficiente la mera “presenza” dell’insegnante, ma secondo giurisprudenza recente, è invece necessario un comportamento “attivo”, che consiste anche nell’adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitare l’evento.

I collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni, con particolare attenzione.

1. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, ove possibile, presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l’aula, curando che gli alunni si avviino ordinatamente all’uscita al termine delle lezioni.

I genitori sono tenuti ad essere puntuali nel riprendere custodia dei propri figli, che possono essere affidati ad altra persona, solo se appositamente delegata, previa esibizione di un documento di identità. La delega può essere concessa solo a maggiorenni.

1. VIGILANZA NEL PERIODO DI MENSA E DOPO-MENSA

La vigilanza degli alunni durante la refezione è di competenza dell’insegnante in servizio.

Gli alunni si recano in mensa in fila, con il personale incaricato della vigilanza. Nel dopo-mensa, in caso di bel tempo, l'intervallo si può svolgere nel cortile. Gli alunni devono restare nei luoghi assegnati, sotto il diretto controllo dell'insegnante/personale preposto. Se il tempo non lo permette, l'intervallo post-mensa si svolge all'interno dell'edificio, secondo le modalità dell’intervallo antimeridiano. E’ facoltà dell’Istituto e dell’Amministrazione Comunale sospendere dal servizio mensa (o anche pre-scuola/dopo-scuola/ scuolabus/piedibus) alunni particolarmente indisciplinati o che non rispettano le regole. I collaboratori scolastici in servizio collaborano alla vigilanza degli alunni distribuendosi sui percorsi aule/refettorio.

1. VIGILANZA SUI MINORI DIVERSAMENTE ABILI

 La vigilanza sui minori diversamente abili, in particolare se portatori di disabilità grave deve essere sempre assicurata.

1. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-MENSA, SCUOLA–PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA

Durante il tragitto aula-mensa, scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente. Durante gli spostamenti degli alunni tra aule o edifici i docenti sono tenuti ad accompagnare gli allievi con cui faranno lezione, riportarli nella loro classe al termine dell’attività affidandoli al suono della campanella all’insegnante dell’ora successiva, mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, accompagnare la classe all’uscita dalla scuola se il termine dell’ora coincide con la fine dell’orario delle lezioni. Nella scuola intesa come Comunità Educante, tutto il personale ha titolo ad intervenire per arginare e segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all’istituzione scolastica. In particolare ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche quelli non propri, quando l’osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

1. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE

 La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto, di norma, di un docente ogni 15 alunni. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

1. PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO

Nel malaugurato caso di infortunio tutti i docenti e i collaboratori scolastici presenti presteranno le prime cure, chiamando la Squadra di Primo Soccorso e il 112 se necessario, informando altresì tempestivamente la famiglia dell’alunno. Gli alunni devono sempre e subito informare i docenti nel caso di evento dannoso che li riguardi personalmente o riguardi un compagno.

Ai docenti e agli ausiliari coinvolti viene richiesta una relazione dettagliata sull’infortunio, debitamente firmata, **da trasmettere il giorno stesso al Dirigente scolastico**. In caso di ritardi od omissioni che comporteranno sanzioni economiche per l’Amministrazione è facoltà della stessa rivalersi, anche economicamente, sul personale inadempiente.

Nel caso il genitore provveda a portare il figlio al Pronto Soccorso autonomamente, il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso deve essere immediatamente trasmesso alla Segreteria della scuola, pena la decadenza del diritto di rimborso da parte dell’Assicurazione.

Tutta la documentazione medica deve essere trasmessa direttamente alla Segreteria della scuola, che provvederà ad inoltrarla tempestivamente alla Società Cattolica di Assicurazione e, se necessario, all’Inail e all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente.

Si ricorda che in caso di infortunio il Referto di Pronto Soccorso costituisce Atto pubblico e il paziente o il tutore legale si assume tutte le responsabilità e conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni inesatte o non veritiere.

I giorni di prognosi riportati sul certificato medico del Pronto Soccorso vanno tassativamente rispettati (conteggiati dalla data di rilascio del certificato) e l’alunno/a infortunato/a non può essere riammesso a scuola anticipatamente rispetto i giorni di prognosi riportati sul primo certificato, salvo con contestuale presentazione di successivo certificato del pediatra di famiglia che ne attesti la guarigione anticipata o comunque che l’infortunio subito non pregiudica più la frequenza scolastica. Le presenti disposizioni, con carattere di notifica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, hanno validità permanente, fino a nuova emanazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

 Il Dirigente scolastico

 Dott.ssa Roberta Rizzini